

## **Titolo:** Il processo “giusto” ed il nuovo articolo 111 della Costituzione

**Autore:** Antonio Palma

L'attuale realtà economica, sociale e culturale è così mutata, anche rispetto ad un passato recente, da rendere del tutto superata la vigente normativa in materia di processo civile. L'unica possibilità di assicurare un processo “giusto” nella generale opinione è di ridurne la sua eccessiva durata.

In tale direzione, è più volte intervenuto il legislatore<sup>1</sup>, interno e sovranazionale, seppure con interventi di natura settoriale, evidentemente di più facile adozione ed attuazione.

Non mancano neppure le numerose istanze degli interpreti e degli operatori del diritto, sollecitati dai costi eccessivi, inevitabilmente scaturenti dall'eccessiva durata di un procedimento.

Ed ecco che la durata del processo diventa fattore addirittura in grado di impedire la crescita economica del Paese.

Un processo eccessivamente lungo appare in effetti inversamente proporzionale ad una valorizzazione del capitale finanziario, professionale ed umano del Paese.

Nel tentativo di arginare l'evidente degenerazione culturale del processo e delle attività ad esso connesse, il legislatore potrebbe ragionevolmente fare riferimento alla recente riforma del processo societario, di cui al d.lgs. 5/2003, in modo da estenderne la portata, oggi puramente settoriale, e renderlo modello generale del processo civile.

Principi e regole di integrazione comunitaria spingono in tale direzione. Si considerino i principi di libera circolazione delle persone, delle merci, di servizi, capitali, conclamati soprattutto in ambito europeo.

L'uso della terminologia “processo giusto” evoca la rilevanza e la disciplina costituzionale del processo, strumento strutturale di attuazione della giurisdizione, inteso come “*compiuto svolgimento riguardato soprattutto nel risultato finale*”<sup>2</sup>. Distinguendosi, in tal senso, dal concetto di “procedimento”, che indica, piuttosto, “*uno svolgimento analizzato nei nessi tra i suoi singoli momenti o fasi*”<sup>3</sup>.

L'articolo 111, co. 1, della Cost., come di recente novellato<sup>4</sup>, afferma, in maniera particolarmente significativa, che “*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*”. E la parte finale del secondo comma, stabilisce che “*la legge ne assicura la ragionevole durata*”.

In tale prospettiva, rileva particolarmente una concezione della giurisdizione come “*attività statale consistente nella determinazione neutrale del diritto vigente*”, al fine di “*conferire certezza ai rapporti giuridici dedotti in giudizio e di assicurare l'imparziale tutela degli interessi delle parti*”<sup>5</sup>.

Secondo una ricostruzione che ha avuto eco in dottrina e giurisprudenza, tra i principi costituzionali in materia di giurisdizione e processo, vi rientra, quindi, quello della ragionevole durata del processo.

Con specifico riferimento al “nuovo” art. 111 della Cost., pare il caso di osservare come le modifiche in esso introdotte, e specialmente l'introduzione del secondo per il quale deve essere assicurata “*la*

---

<sup>1</sup> Si ricordi la recente legge in materia di indennizzi e risarcimento del danno anche esistenziale in caso di processo di eccessiva lunga durata, meglio nota come “*legge Pinto*”.

<sup>2</sup> Cfr., per tutti, L. MONTESANO- G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I,1, *Principi generali, Rito ordinario di cognizione*, Padova, 2001, spec. 35 ss.

<sup>3</sup> L. MONTESANO - G. ARIETA, *op. loc. ult.*, cit.

<sup>4</sup> Ci si riferisce alla recente modifica dell'art. 111 della Cost., avvenuta con Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999.

<sup>5</sup> In tal senso, A. MELONCELLI, *Giurisdizione (disciplina costituzionale della)*, in *Enc. giur.*, XV, 1989, 2 ss., il quale prosegue, “*operata con efficacia vincolante alla stregua di norme giuridiche*”.

*ragionevole durata*” è il risultato di un annoso e vivace dibattito sia nelle aule del potere legislativo, interno e sopranazionale, sia nella giurisprudenza costituzionale<sup>6</sup>.

Il principio della “*ragionevole durata*” del processo sembra poter essere deputato a svolgere un’altra importante funzione di garanzia nell’ambito della giurisdizione e del procedimento che di essa è attuazione, ossia “l’unicità” e “l’unità” del processo. Nel senso, cioè, di impedire che distinte fasi processuali possano (la costituzione, la trattazione, l’istruzione probatoria e la decisione) possano essere valutate ed esaminate da giudice diverso, passato nel frattempo ad altre funzioni.

In questa prospettiva, il principio della “*ragionevole durata*”, sembra poter meglio realizzare gli altri principi costituzionali del processo espressi dal “nuovo” secondo comma dell’art. 111 Cost., secondo cui “*ogni processo*” è “giusto” se *si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale*”<sup>7</sup>.

La rilevanza del principio della “*ragionevole durata*” del processo è, quindi, evidente se si considera anche che è annoverato nell’ambito dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Quest’ultima disposizione, con particolare enfasi, rubricata *Diritto ad un processo equo*, stabilisce che “*ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale*”.

La previsione ora a livello costituzionale di tali principi renderà, naturalmente, più penetrante ed incisivo il controllo da parte della Consulta sulla regolamentazione del “processo”<sup>8</sup>.

Si consideri, in proposito, anche la complessa e delicata problematica della organizzazione tabellare degli uffici giudiziari. Una recente normativa “secondaria”, adottata dal C.S.M. “*in materia di distribuzione del lavoro in materia civile*”, ha previsto l’adozione di un programma organizzativo dell’ufficio che assicuri anche la celerità nell’attribuzione degli affari tra le singole sezioni ovvero tra i singoli giudici.

Per dare contezza delle brevi riflessioni che precedono circa l’ampia portata del principio costituzionale della “*ragionevole durata*” del processo, sembra opportuna una, seppur breve, ricostruzione di alcuni dei più significativi precedenti giurisprudenziali in materia.

La giurisprudenza, in materia di durata del processo, tende a distinguere il “*termine ragionevole*” dal “*tempo strettamente necessario per la trattazione della causa*”. Il primo, costituendo “*un valore da perseguire ed attuare ai sensi della Cedu, ma non fino al punto di trasformarlo in una giustizia affrettata e sommaria, perché ciò renderebbe il processo non giusto, ai sensi dell’art. 111 cost.*”<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> In dottrina, in particolare, A. PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2000, V, 241 ss.; S. CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 1010 ss.; AA.VV., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di M.G. CIVININI e C.M. VERARDI, Milano, 2001.

<sup>7</sup> In materia, tra gli altri, cfr. I. IAI, *La durata ragionevole del procedimento nella giurisprudenza della Corte europea sino al 31 ottobre 1998*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 549 ss.; OLIVIERI, *La ragionevole durata del processo di cognizione (qualche considerazione sull’art. 111, co. 2, Cost.)*, in *Foro it.*, 2000, V, 251.

<sup>8</sup> Cfr., Corte Cost., 4.12.2002, n. 519, Corte Cost., 24.4.2002, n. 137, Corte Cost., 21.3.2002, n. 78, in *Giur. It.*, 2002, 2034, con commento di SOCCI, *Bilanciamento delle garanzie, un giudice terzo ed imparziale, con la ragionevole durata del processo e le esigenze dell’organizzazione giudiziaria (La ragionevole durata del processo quale incisivo parametro di costituzionalità delle norme processuali)*.

<sup>9</sup> In tal senso, Cass., 5.11.2003, n. 16600. In materia, per una questione di illegittimità costituzionale della normativa processuale in materia di termini per la chiamata di terzi in causa, alla luce dei recenti principi di celerità del processo, v. Corte Cost., 15.7.2003, n. 251, in *Giur. Cost.*, 2003, f. 4. Questione rivelatasi insussistente.

Pare il caso di ricordare, in proposito, come l'equa riparazione spettante in caso di eccessiva durata del processo sia ristoro di un danno c. d. "esistenziale", per violazione, cioè, di interessi costituzionalmente rilevanti<sup>10</sup>.

In questa direzione, anche l'art. 6 della Cedu, "*il quale assicura ad ogni individuo un giusto processo in un termine ragionevole*". Principio, questo, che deve ritenersi violato, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ogni qual volta l'organo investito della decisione provveda ad una distanza di tempo tale dall'incardinazione del giudizio da far venir meno "*l'interesse al ricorso*" da parte dell'istante<sup>11</sup>.

E, si badi, neppure "*gli ostacoli di carattere organizzativo incontrati dall'organo giudicante possono legittimamente riflettersi sulla ragionevole durata del processo, opponendosi al principio ripetutamente enunciato dalla Corte europea, secondo cui l'autorità ha l'obbligo di organizzare il sistema giudiziario in modo tale che i tribunali possano soddisfare tutti i requisiti del processo giusto previsti dalla norma dianzi richiamata*"<sup>12</sup>.

Alla luce delle sintetiche riflessioni che precedono, può, quindi, concludersi nel senso che prima preoccupazione del Legislatore, in materia processuale, non potrà non essere quella di adottare meccanismi processuali idonei a garantire la celerità del processo.

In questa prospettiva, come si accennava in precedenza, pare poter essere auspicata l'applicazione in maniera più estesa ed allargata all'intero processo civile del rito societario, di recente introduzione. Rito, distinto in tre principali fasi (quella predibattimentale, quella dibattimentale e la decisoria), improntato a preminenti principi di celerità e tutela del contraddittorio, nell'ambito del quale massima libertà, efficacia e protezione, onde evitare preclusioni e decadenze, è data all'attività istruttoria delle parti, naturalmente sino all'istanza di fissazione di udienza. La notificazione di quest'ultima determina, difatti, la cessazione della fase predibattimentale, marcatamente caratterizzata dallo scambio di libelli tra i contendenti, e l'inizio di quella dibattimentale, con l'intervento, quale arbitro, del Giudice, al quale, in tempi brevi, competerà l'accertamento delle relative responsabilità.

Compito, questo, per la verità non facile, atteso il nuovo diritto societario sostanziale, nell'ambito del quale sembra essersi passati, seppure con le dovute precisazioni e distinzioni, da un collaudato sistema fondato sulla coesistenza di "*libertà – autonomia – responsabilità*", ad un sistema che pare essere modificato parzialmente *in peius*, nel senso, cioè, di "*libertà-autonomia senza responsabilità*"<sup>13</sup>.

Insomma, *commoda senza incommoda* !

**Prof. Avv. Antonio Palma**

---

<sup>10</sup> Si ricordi, in proposito, la celebre Corte Cost., 14.7.1986, n. 184, che, reinterprestando gli artt. 2043 e 2059 del c.c., quest'ultima norma in materia di "danno non patrimoniale", affermò l'esistenza del "danno biologico", aprendo anche la strada alla risarcibilità di altri interessi costituzionalmente rilevanti.

<sup>11</sup> Cfr., Corte eur. dir. uomo, 30.10.2003.

<sup>12</sup> V. App. Brescia, 8.2.2002.

<sup>13</sup> Il rilievo critico, particolarmente significativo ed efficace, è di V. BUONOCORE, *La riforma delle società*, Milano, 2004, spec. 3 e ss.